

## Tribunale di Milano

## Sezione II civile Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski Presidente
Dott. Carmelo Barbieri Giudice relatore
Dott. Vincenza Agnese Giudice

ha pronunciato il seguente

## **DECRETO**

Vista	L'ISTAN	IZA D	DI "CON	ICESSI	ONE	DI	TERMINE	PER	IL	DEP	OTIZC	DI	NUOVO	PIANO	Ε	DI
DIFFER	IMENTO	DELL	'ADUN	ANZA	DEI	CRE	EDITORI",	prop	osta	, in	data	29	settembr	e 2020	), 1	nel
proced	imento I	RG n.		. , C.I	P. <b></b>											

DA ], con sede legale in
RICORRENTE OSSERVA
Nel procedimento di concordato iscritto al C.P. nS.R.L.
con sede in, codice fiscale e partita IVA,
in persona del Presidente del Consiglio dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore;
rilevato che con ricorso depositato il 18 novembre 2019 la S.r.l. presentava
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e che con successivo decreto del
14 maggio 2020 questo tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale di S.r.l., Commissario giudiziale il dott e
fissava l'adunanza dei creditori per i giorno 21 ottobre 2020;
letta l'istanza promossa dalla società in data 29 settembre 2020 per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di
concordato e per il differimento della data dell'adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come emendato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40;
visto il decreto del G.d. del 30 settembre 2020 che mandava al Commissario Giudiziale per la
redazione del parere;
esaminate le ragioni dedotte dalla società a fondamento dell'istanza: in particolare, la necessità di
aggiornamento e verifica della tenuta del piano, in considerazione del grave calo della domanda e


delle vendite determinate dalla recente emergenza sanitaria (la società rappresentava in particolare

che nel primo semestre 2020 ha subito un calo dei ricavi di vendita rispetto allo stesso periodo




dell'anno precedente, mentre secondo il piano industriale sotteso al piano i ricavi avrebbero dovuto aumentare; con la medesima istanza la società dava atto che il Commissario giudiziale nelle propria relazione depositata a norma dell'art. 172 L.F. manifestava perplessità nella capacità prospettica dell'Azienda *in quanto la gestione corrente (30.06.2020) non appare in linea con le previsioni espresse nel PIANO sottoposto al Tribunale ed ai Creditori*" e pure dando atto della verifica che il PIANO INDUSTRIALE PROPOSTO è stato predisposto in ossequio a criteri oggettivi e prudenziali e che, pertanto, dovrebbe ragionevolmente essere realizzato, precisava che ciò "ma – evidentemente – *NON nei tempi previsti dalla RICORRENTE*".;

rilevato che nella medesima relazione redatta a norma dell'art. 172 L.F. il Commissario rappresentava come del fatto che il PIANO FINANZIARIO proposto dalla RICORRENTE costituisce una miglior stima, ma che *NON può essere considerato certo quantomeno per quanto riguarda la distribuzione dei riparti all'interno dell'arco di PIANO*", sì che la ricorrente, nell'istanza in esame, affermava di concordare con le valutazioni del Commissario ritenendo invitabile un riscadenzamento delle previsioni di piano;



osservato che il Commissario ha reso parere favorevole all'istanza in esame ritenendo come "il concordato preventivo sia l'unico modo di poter soddisfare, anche parzialmente e in differenti percentuali rispetto a quelle previste, il proprio credito";





evidenziato che nella relazione illustrativa al decreto-legge c.d. "liquidità", da utilizzarsi quale sicuro criterio interpretativo guida per la lettura della normativa emergenziale, si legge quanto segue:

concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo

accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il

termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo

nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le

maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".



La seconda misura permette al debitore di presentare, sino all'udienza fissata per i omologa dei concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una richiesta per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 I. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo). Il termine non è superiore a novanta giorni e - per evitare che i tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall'attuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali) - decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo. ----into malla monoibilità non il dahitore di modifica

rilevato che vi sia conseguente necessità di differimento dell'adunanza dei creditori ove la stessa non si sia ancora tenuta onde consentire che i creditori "possano esprimersi sulla proposta e sul piano definitivi e non su una proposta e su un piano che il debitore ha già dichiarato di voler [sostituire o] modificare" (cfr. Trib. Milano, 5 agosto 2020; Trib. Udine 28 maggio 2020);

rilevato che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 14 maggio 2020 e che non si è ancora tenuta l'adunanza dei creditori, che nell'istanza la società chiede la concessione di un termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano ovvero, ove possibile, per una modifica del piano già depositato, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento, con conseguente differimento dell'adunanza dei creditori;

ritenuto che i riflessi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e del *lockdown*, in particolare <u>la sospensione dell'attività d'impresa e il conseguente calo di ricavi oltre alle prospettive di lancio di nuovi prodotti,</u> incidono senz'altro in concreto sulle tempistiche e sulla consistenza del piano depositato e che pertanto l'istanza di concessione del termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un piano aggiornato e di differimento dell'adunanza dei creditori per consentire al commissario di formulare relazione ex art. 172 l.f. su un piano definitivo – in modo tale da consentire l'espressione di un consenso informato ai creditori - appare fondata su concreti e gravi motivi;

ritenuto che la nuova proposta e/o il nuovo piano ovvero le modifiche sostanziali apportate ai predetti dovranno essere debitamente munite di attestazione ex art. 161 comma 3 l.f;

P.Q.M.



Visto l'art. 9 comma 4 D.L. n. 23/2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40;

**CONCEDE** termine per il deposito in cancelleria della proposta e del nuovo piano definitivo di concordato **fino al 11 gennaio 2021**;

**DISPONE** <u>il differimento dell'adunanza</u> dei creditori, già fissata per il giorno 21 ottobre 2020, <u>al</u> <u>19 aprile 2021 ore 12:00</u> al fine di consentire il deposito della relazione ex art. 172 l. fall. sulla base del nuovo piano e della nuova proposta;

MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito a parte ricorrente ed al C.G. Dott.-----

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2020.

Il giudice rel. est.

Il Presidente

Dott. Carmelo Barbieri

Dott.ssa Alida Paluchowski

